



AVVISO AI CONTRIBUENTI

L'Amministrazione Comunale rende noto, che entro il **16 GIUGNO 2017**, dovrà essere effettuato il versamento della **RATA D'ACCONTO** dell'Imposta municipale propria denominata IMU;

I signori contribuenti possono calcolare la prossima rata di acconto versando il 50% dell'imposta dovuta come calcolata con le aliquote dell'anno precedente (2016), ovvero l'imposta dovuta in relazione al possesso di immobili oggetto d'imposta detenuti nel 1° semestre 2017, da calcolarsi sulle aliquote definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2017, di seguito riportate.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017

FATTISPECIE	ALIQUOTA ESPRESSA IN MILLESIMI
immobili soggetti a imposta, terreni agricoli, terreni incolti, aree edificabili, immobili ad uso abitativo concessi in uso o comodato gratuito fuori dai casi previsti nelle altre ipotesi;	10,6 per mille
abitazioni principali e quelle equiparate e assimilate dalla legge e dal regolamento comunale I.M.P. e loro pertinenze, ricomprese nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;	5,0 per mille
unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano anagraficamente, a condizione che la concessione avvenga a mezzo di atto debitamente registrato, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge 28/12/2015, n. 208;	6,5 per mille Con abbattimento del 50% dell'imponibile
unità immobiliari ad uso abitativo con esclusione delle relative pertinenze, già date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela in anni precedenti secondo le disposizioni Regolamentari previgenti, <u>ma non in regola con i requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge 28/12/2015, n. 208 (Nuovo comodato d'uso)</u>	6,5 per mille
unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con canone concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431/1998, e del relativo Patto Territoriale, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza anagrafica a condizione che il relativo Patto Territoriale risulti vigente;	6,5, per mille Con abbattimento del 25% dell'imposta
unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con canone concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431/1998, e del relativo Patto Territoriale, a soggetti che non le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse non abbiano la residenza anagrafica;	10,6, per mille Con abbattimento del 25% dell'imposta
unità immobiliari a destinazione commerciale, artigianale e industriale compresi gli immobili accatastati nella categoria D, relativi ad imprese commerciali, artigianali e industriali, utilizzate esclusivamente da parte del proprietario ovvero dal titolare del diritto reale, a condizione che l'attività intrapresa nelle stesse unità immobiliari, sia regolarmente autorizzata e in regola con l'iscrizione in appositi albi e/o registri se prescritta dalla normativa vigente;	8,8, per mille
unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997, nelle quali la stessa ONLUS, eserciti effettivamente una delle attività previste dalla normativa, con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D;	6,5 per mille
unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui al Dlgs. n. 460/1997, nelle quali la stessa ONLUS, eserciti effettivamente una delle attività previste dalla normativa, limitatamente agli immobili accatastati nella categoria D, il cui gettito spetta allo Stato;	7,6 per mille

NUOVO COMODATO D'USO Legge 208/15

Con la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) le regole cambiano, lo sconto non è più concesso sulla base di una scelta discrezionale del Comune ma direttamente dalla legge, sussistendone le condizioni.

Condizione necessaria per accedere all'agevolazione è che:

- Il contratto di comodato sia registrato;

- Il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2017, entro il 30 giugno 2018, a nulla rilevando le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate al Comune, visto che le condizioni per l'accesso sono cambiate e la normativa statale ora prevede espressamente che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione IMU la sussistenza di tutti i requisiti;
- La concessione in comodato gratuito è limitata alle sole unità immobiliari di tipo abitativo, (con categoria catastale "A", fatta eccezione per quelle «di lusso» classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- La concessione in comodato considera esclusivamente i parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI FIGLI – FIGLI GENITORI) i quali le utilizzano come abitazione principale;
- Il contratto di comodato deve essere obbligatoriamente registrato;
- Il comodante dovrà possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune esclusivamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma non di categoria di lusso (A/1, A/8, A/9);

Il comodato non opera se Il possessore/comodante possieda una casa in Italia anche in quota parte oltre quelle consentite (abitazione principale e quella data in comodato) tuttavia non avrà rilevanza il possesso di altre tipologie/categorie di immobili e/o terreni e aree edificabili).

All'utilizzatore/comodatario invece non vengono poste condizioni e il comodato opererà anche se lo stesso possiede, abitazioni, ovvero immobili di qualsiasi tipologia. (risoluzione n.1/DF/2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'agevolazione consiste in una riduzione del 50% della base imponibile, ai fini IMU, e spetterà anche per le eventuali pertinenze, con i limiti posti dalla normativa per le pertinenze delle abitazioni principali (un solo C/2, C/6 e C/7). La riduzione della base imponibile opererà quindi anche per le pertinenze concesse in comodato nei limiti di cui sopra, a condizione ovviamente che queste siano puntualmente individuate nel contratto di comodato debitamente registrato.

Nel caso di abitazione in comproprietà di cui solo uno dei titolari, rispetta le condizioni imposte dalla norma, allo stesso compete l'agevolazione ed è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamati.

L'aliquota IMU da utilizzare è quella stabilita dal Comune, che per questa tipologia viene confermata per il 2017, al 6,5 per mille.

Giova ricordare che per effetto del blocco delle aliquote e delle agevolazioni già concesse nel 2015, e 2016, dalle leggi di Stabilità, i contribuenti che non rientrano più nei nuovi requisiti del "comodato d'uso" ma in regola con le norme regolamentari e le dichiarazioni IMU a tutto il 2015, possono ancora usufruire per quest'anno dell'aliquota agevolata del 6,5 per mille, ma non possono abbattere l'imponibile dell'imposta del 50%.

VERSAMENTI

Ogni contribuente deve effettuare il proprio versamento d'imposta, (non essendo consentito il versamento cumulativo) da eseguirsi a mezzo di modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), ovvero a mezzo dell'apposito bollettino di c.c.p. con numero di conto corrente univoco nazionale, disponibile quest'ultimo esclusivamente presso gli uffici postali, andranno utilizzati i codici tributo di seguito riportati. Il codice Ente (Comune di Ciampino) da indicare è - **M272** - l'importo andrà arrotondato nella parte decimale, per difetto se inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a 49 centesimi. Non si effettua il versamento se l'imposta dovuta dal singolo soggetto passivo per l'intero anno è inferiore a €. 5,00.

Codici versamento relativi a I.M.U.

Fattispecie	(IMU) Comune – cod M272	(IMU) Stato
Abitazione principale (A/1-A/8-A9)	3912	
Fabbricati cat. D	3930	3925
Terreni agricoli	3914	
Terreni edificabili	3916	
Altri fabbricati	3918	

DICHIARAZIONE IUC:

I soggetti passivi IMU, presentano la dichiarazione relativa al 2017, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Tributi – Servizio I.M.P. (IMU) Largo Felice Armati, 1

E-mail: ici@comune.ciampino.roma.it

Tel. 06/79097363-362-352 – sito internet: www.comune.ciampino.gov.it

Dalla Residenza municipale, 8 giugno 2017

Il Dirigente del III° Settore
Dott.ssa Ada Gara

Il Sindaco
Giovanni Terzulli